

Art. 1 definizione della zona a traffico limitato e area pedonale urbana
Art. 2 finalità
Art. 3 linee guida e principi
Art. 4 tipologia dei permessi
Art. 5 Istituzione delle aree z.t.l. e a.p.u.
Art. 6 varchi di accesso
Art. 7 condizioni per l'accesso
Art. 8 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Residenti
Art. 9 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Non residenti domiciliati
Art. 10 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Rimesse e aree interne
Art. 11 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Agenti e rappresentanti di commercio
Art. 12 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Artigiani e ditte
Art. 13 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Medici e sanitari
Art. 14 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: carico e scarico merci
Art. 15 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Veicoli adibiti a servizi di pronto intervento
Art. 16 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Pubblico interesse
Art. 17 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Veicoli al servizio delle persone diversamente abili
Art. 18 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Servizi giornalistici - stampa
Art. 19 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Taxi e noleggio con conducente
Art. 20 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Altri accessi di pubblico interesse e/o di pubblica utilità
Art. 21 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Alberghi e strutture ricettive
Art. 22 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Imprese di pulizie
Art. 23 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Proprietari di immobili
Art. 24 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: Titolari di attività artigianali operanti nella z.t.l.
Art. 25 accessi consentiti nella z.t.l./a.p.: per le operazioni di alaggio e varo natanti
Art. 26 rilascio delle autorizzazioni
Art. 27 contenuto delle autorizzazioni
Art. 28 autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni
Art. 29 validità del pass
Art. 30 verifica e revoca delle autorizzazioni
Art. 31 modifiche in corso di validità
Art. 32 adempimenti a carico degli uffici preposti
Art. 33 controllo e sanzioni
Art. 34 furto, smarrimento o deterioramento del pass
Art. 35 deroghe
Art. 36 privacy
Art. 37 informativa ai cittadini
Art. 38 norme finali

ART. 1 - DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E AREA PEDONALE URBANA

Ai sensi dell'art. 3 del codice della strada viene definita ZONA A TRAFFICO LIMITATO l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli mentre l'Area pedonale è la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

ART. 2 - FINALITÀ

Il presente atto disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle aree ZTL e Pedonali site nelle località marine del Comune di Torchiariolo

ART. 3 - LINEE GUIDA E PRINCIPI

Le presenti norme intendono fissare linee guida, principi e requisiti per il rilascio e l'utilizzazione dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno della zona a traffico limitato (di seguito detta Z.T.L.) e Aree Pedonali (di seguito A.P.) mediante "sistema di accesso con controllo elettronico", ai sensi del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15/05/1997 n. 127", nonché le modalità per le comunicazioni dei soggetti non autorizzati che hanno la necessità di accedere temporaneamente a tale area.

Art. 4 - TIPOLOGIA DEI PERMESSI

I permessi di transito consistono nell'inserimento della targa del veicolo autorizzato nella white list del varco o dei varchi autorizzati;

I permessi per la sosta consistono in contrassegni da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

I permessi avranno durata massima triennale dalla data del rilascio.

Art. 5 - ISTITUZIONE DELLE AREE Z.T.L. E A.P.U.

Vengono istituite le seguenti Z.T.L. (zone a traffico limitato) e le A.P.U. (Aree Pedonali Urbane) come da planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Marina di Torre San Gennaro - Istituzione Zona a traffico Limitato: Area Borgo dei Pescatori;

- 2) Marina di Torre San Gennaro - Istituzione Area Pedonale Urbana: Piazza Garibaldi e Via Toti (tratto compreso tra Via Martiri di Belfiore e Piazza Garibaldi);
- 3) Marina di Lido Presepe - Istituzione Area Pedonale Urbana: Viale delle dune (da intersezione via dei Re Magi fino a Piazza della Locanda);
- 4) Marina di Lendinuso - Istituzione Zona a traffico Limitato: Area Piazzale Storico;
- 5) Marina di Lendinuso - Istituzione Area Pedonale Urbana: Via del Cavalluccio Marino e Via dell'ostrica (tratto compreso tra Via dello storione e Via Pescespada);

ART. 6 - VARCHI DI ACCESSO

I varchi di accesso e di uscita sono i seguenti:

VARCHI DI ACCESSO NELLA LOCALITA' MARINA DI TORRE SAN GENNARO

Piazza Garibaldi: istituito un unico varco di accesso e di uscita su Via Enrico Toti intersezione con Via Martiri di Belfiore;

Borgo dei Pescatori: Istituito un unico varco di accesso su Via Siracusa/Via del Maestrale;

Borgo dei Pescatori: Istituiti due varchi di uscita, uno su Via Salerno ed uno su Via San Rocco;

VARCHI DI ACCESSO NELLA LOCALITA' MARINA DI LIDO PRESEPE

Varco di accesso e di uscita: Viale delle dune intersezione con Via dei Re Magi;

VARCHI DI ACCESSO NELLA LOCALITA' MARINA DI LENDINUSO

Varco di accesso nord (accesso area piazzale storico): Via del Polpo intersezione con Via della Sogliola con uscita da Via del merluzzo;

Varco di accesso sud (lungomare via dell'ostrica): Via del cavalluccio marino intersezione con Via del calamaro con due varchi di uscita, uno a sud su Via dell'ostrica intersezione via dello storione ed uno da via del Pescespada intersezione via del calamaro;

Gli orari delle ZTL e delle Aree Pedonali *Attive e Non Attive* sono regolamentate con D.G.C. e successiva ordinanza del Dirigente dell'Area Vigilanza.

ART. 7 - CONDIZIONI PER L'ACCESSO

Gli ingressi nella Z.T.L. e AA.PP. saranno controllati da apparecchiature elettroniche posizionate all'inizio dei varchi, che attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati degli autorizzati, individuano in tempo reale i trasgressori con conseguente applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada.

Ai fini della dematerializzazione non è previsto il rilascio di pass, ma l'inserimento delle relative targhe in apposita lista denominata "white list".

I veicoli non autorizzati o non rientranti nella white list saranno segnalati automaticamente al centro di controllo del Comando di Polizia Locale, che avvierà la procedura di applicazione della sanzione prevista dal Codice della strada.

ART. 8 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. E AA.PP. - RESIDENTI

1) Le persone fisiche residenti nella Z.T.L. (sono parificati ai residenti anche coloro che dimorano di norma nel periodo estivo) hanno titolo all'accesso, al transito e sosta nei luoghi consentiti a condizione che siano titolari di patente di guida. Per ogni patente potranno essere autorizzati due autoveicoli. È concesso, inoltre, permesso di accesso, transito e sosta per ogni motoveicolo di proprietà, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) si dovrà dimostrare di avere la residenza anagrafica nelle vie e piazze ricadenti nella Z.T.L./A.P.: la qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Torchiarolo;

b) il veicolo dovrà essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del C.d.S.) oppure a noleggio o intestato all'azienda della quale il residente è titolare/amministratore o concesso in fringe benefit al residente;

c) i veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone o cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.

2) Ai cittadini che hanno in corso di definizione una procedura d'iscrizione anagrafica da altro Comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Torchiarolo, sono accordati pass provvisori con la validità di 45 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione resa all'ufficiale d'anagrafe eventualmente prorogabili per altri 15 giorni nel caso di mancata definizione del procedimento; al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass definitivo; nel caso in cui l'iscrizione anagrafica abbia esito negativo l'autorizzazione verrà revocata.

3) Ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione attestante la residenza nelle aree ZTL/A.P. deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio della Polizia Locale.

4) È fatto obbligo ai titolari di pass di comunicarlo all'Ufficio della Polizia Locale al venir meno dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.

5) Ai residenti anagrafici può essere rilasciata autorizzazione temporanea riferita anche a mezzi non di proprietà in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate per un periodo di massimo 1 (uno) anno, con possibilità di rinnovo.

6) Ai residenti anagrafici può essere rilasciata per particolari casi, debitamente motivati, un'autorizzazione temporanea riferita ad altro veicolo, provvisoriamente utilizzato, in sostituzione di quello in proprietà.

7) Ai residenti delle vie confluenti le ZTL e A.P. è consentito il transito al solo fine di raggiungere la propria abitazione.

8) Per richiedere il permesso occorre presentare relativa domanda utilizzando apposito modulo che si potrà richiedere alla Polizia Locale o scaricare dal sito web istituzionale del Comune di Torchiarolo.

ART. 9 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - NON RESIDENTI DOMICILIATI

1) Sono equiparati ai residenti, e ne seguono la disciplina in quanto applicabile, le persone fisiche che dimorano abitualmente nella Z.T.L./A.P. per particolari esigenze lavorative nel territorio del Comune di Torchiarolo senza avervi la residenza anagrafica, in immobile adibito ad uso di civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato registrati.

La richiesta per ottenere il pass è presentata dal domiciliato all'ufficio protocollo del Comune di Torchiarolo allegando la documentazione comprovante la sua posizione, nonché la fotocopia del documento di circolazione del veicolo.

ART. 10 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L./A.P. - RIMESSE E AREE INTERNE

Ai proprietari o affittuari non residenti che hanno la disponibilità di posti di sosta per veicoli, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Le richieste devono essere indirizzate al Settore di Polizia Locale autocertificando la fruizione del locale.

Ai clienti di rimesse è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore della rimessa o dell'area interna deve attestare e dimostrare il rapporto esistente con il cliente e dichiarare la capienza dei posti auto del suo locale. Le richieste devono essere indirizzate al Settore di Polizia Locale autocertificando il rapporto esistente con il cliente.

ART. 11 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L./A.P. - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

1) Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza può essere concesso un permesso di transito e sosta, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina.

2) Per richiedere il permesso occorre presentare apposita domanda indirizzata al Settore Polizia Locale autocertificando l'iscrizione alla Camera di Commercio e allegando:

- a) dichiarazione della ditta attestante la zona di rappresentanza di Torchiarolo;
- b) fotocopia della carta di circolazione;
- c) copia dell'autorizzazione del Questore, per i rappresentanti dei preziosi.

ART. 12 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. /A.P. - ARTIGIANI E DITTE

Gli artigiani o ditte con sede fuori dalla Z.T.L. /A.P. che trasportano materiale o merce necessari per i lavori da eseguire o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della stessa Z.T.L. /A.P., previa richiesta, sono autorizzati a circolare ea sostare negli spazi consentiti all'interno della Z.T.L. /A.P..

ART. 13 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. /A.P. - MEDICI E SANITARI

Per gli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri e dei Medici Veterinari, è prevista la seguente tipologia di autorizzazioni:

a) COMUNICAZIONE: Per i medici senza ambulatorio nella Z.T.L./A.P. sono consentiti l'accesso, il transito e la sosta temporanea anche in deroga ai divieti, nei limiti previsti dall'art. 7 del Codice della Strada, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle visite al domicilio dei pazienti, e comunque non superiore a un'ora, con utilizzo del disco orario. La comunicazione, nei casi d'urgenza o non programmabili, potrà essere presentata all'Ufficio della Polizia Locale, entro 120 ore successive (pari a 5 giorni), con indicazione dei dati del veicolo e data, ora e luogo della visita (nel rispetto dei dati sensibili), che sospenderà immediatamente la procedura per l'emissione della sanzione.

b) PASS: È previsto per i medici con ambulatorio all'interno della Z.T.L./A.P. e consente il transito e la sosta. L'autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa istanza contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio, il numero di iscrizione all'ordine dei medici, i dati del veicolo. Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 120 ore successive (pari a 5 giorni) al transito devono comunicare al Comando di Polizia Locale il modello e la targa del veicolo.

ART. 14 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. /A.P. - CARICO E SCARICO MERCI

1) Gli accessi alla Z.T.L. /A.P. per le operazioni di carico e scarico merci potranno essere effettuate nei giorni e nelle fasce orarie consentite e regolamentate con ordinanza dirigenziale;

2) Ai veicoli delle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che effettuino rifornimenti di materiali pericolosi e di medicinali, è concesso un permesso temporaneo di transito e sosta anche in orari diversi. Le stesse ditte potranno giustificare l'accesso eccezionale entro le 120 ore (5 giorni) successive al transito.

3) Le richieste per l'ottenimento dei pass di cui al comma precedente devono essere inoltrate autocertificando l'iscrizione alla Camera di Commercio ed allegando la fotocopia del documento di circolazione del veicolo.

ART. 15 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. /A.P. - VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

Ai veicoli utilizzati per il pronto intervento di ENEL, GAS, TELECOM, AQP e loro eventuali concessionari, nonché concessionari di servizi comunali o statali, sono concessi permessi con validità triennale di transito e sosta.

Ai veicoli in dotazione della società appaltatrice del servizio igiene ambientale, adibiti esclusivamente alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, nonché ai veicoli delle pubbliche affissioni sono concessi permessi di transito e sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio.

Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere inoltrate in carta semplice allegando la fotocopia del documento di circolazione del veicolo e documentazione attestante contratti di manutenzione o di servizio all'interno della Z.T.L. /A.P.

Per la casistica indicata al comma 1, la comunicazione relativa al transito, completa dei necessari allegati potrà essere effettuata entro 120 ore (5 giorni) successive al transito.

ART. 16 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. /A.P. PUBBLICO INTERESSE (AUTOMEZZI DI POLIZIA ex ART. 12 D. LGS. N. 285/92- FORZE ARMATE- PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO - AUTORITÀ- ALTI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI)

1) I veicoli di proprietà degli Enti Pubblici e Amministrazioni pubbliche sono autorizzati a circolare e sostare previo rilascio di permessi di transito e sosta.

2) Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato:

- ai veicoli a disposizione dei portalettere operanti nella Z.T.L. /A.P., previa richiesta avanzata dall'Ufficio Postale e da ditte private che svolgono servizi di postalizzazione in numero di uno per ciascun portalettere, limitatamente all'orario di servizio;
- ai veicoli di proprietà degli Istituti di Vigilanza privata.

3) I veicoli con le livree istituzionali delle Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Ambulanze ed automezzi di soccorso in genere, sono autorizzati a circolare e a sostare nella Z.T.L. senza alcuna richiesta. I relativi Comandi ed Uffici devono presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe civili dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione al transito. Per particolari servizi di polizia ove è necessaria la riservatezza, l'inserimento dei dati potrà essere effettuato alla presenza di personale espressamente incaricato dal Corpo di Polizia interessato. Nei casi d'urgenza, potrà essere presentata all'Ufficio di Polizia Locale, entro 120 ore successive (pari a 5 giorni), indicazione dei dati del veicolo e data, ora e luogo dell'intervento, che sospenderà immediatamente la procedura per la emissione della sanzione.

4) Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno esigenza di accedere nella Z.T.L./A.P.

5) In caso di veicoli di privati utilizzati per motivi di servizio, l'Amministrazione richiedente dovrà predisporre un elenco specifico, indicando, oltre alle targhe e alle caratteristiche dei veicoli, la durata del servizio e le generalità dei dipendenti interessati.

6) possono accedere senza alcuna autorizzazione, nell'esercizio delle loro funzioni, i veicoli privati in uso al Sindaco, al Comandante della Polizia Locale, al Comandante della Stazione Carabinieri ed al Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza competente per territorio, nonché degli assessori e dei consiglieri comunali, che dovranno attestare in questo caso l'accesso con il proprio veicolo privato per motivi di servizio e per l'espletamento del proprio mandato elettorale.

7) Potranno essere accordati pass con validità fino a 1 anno anche a società e istituti pubblici e privati che effettuano servizi di pubblica utilità, trasporto valori, ufficiali giudiziari e messi notificatori.

ART. 17 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. /A.P. - VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1) I titolari di contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso alla Z.T.L., dovranno presentare apposita richiesta in carta libera segnalando il numero di targa e il tipo di veicolo più frequentemente usato, e il numero dei contrassegni invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e, quindi, la validazione del veicolo indicato nel sistema di controllo elettronico, nella white list, senza emissione di pass con validità fino alla durata del contrassegno disabili.

2) I titolari di contrassegno per diversamente abili potranno, comunque, accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che trasmettano al Comando di Polizia Locale la relativa comunicazione cartacea o via mail/pec, entro le successive 120 ore

dall'accesso (pari a 5 giorni). In caso di mancata comunicazione verrà avviata la procedura di sanzionamento prevista dal Codice della Strada.

ART. 18 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. A.P. - SERVIZI GIORNALISTICI - STAMPA

- 1) Ai veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, RAI-TV, Televisioni private e agenzie di comunicazione utilizzati per il carico e lo scarico di attrezzature sono concessi permessi di transito e sosta della durata massima di 1 anno.
- 2) Ai veicoli a disposizione dei giornalisti professionisti sono rilasciati i seguenti permessi di transito e sosta nel massimo di uno per:
 - a) redazioni di quotidiani di cronaca locale;
 - b) RAI-TV;
 - c) televisioni private che diffondono notizie a carattere locale e regionale;
 - d) agenzie di stampa operanti su scala nazionale;
 - e) radio private che diffondono notizie a carattere locale e regionale;
 - f) uffici stampa di Regione, Provincia e Comune.
- 3) Le richieste dei permessi di cui al presente articolo debbono essere presentate dal Direttore responsabile dei vari servizi all'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 19 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

I veicoli adibiti a servizio TAXI e i veicoli da noleggio con conducente potranno essere autorizzati, al transito e alla fermata temporanea per il trasbordo dei passeggeri nella Z.T.L. per un massimo di 20 minuti a servizio, per la durata di un anno rinnovabile.

Le richieste dei permessi di cui al presente articolo debbono essere presentate con apposita domanda, specificando targa e tipo di veicolo. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo elettronico, nell'apposita *white list*. Trattandosi di veicoli riconoscibili, non verrà rilasciato alcun pass da esporre sul veicolo autorizzato.

ART. 20 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. /A.P. - ALTRI ACCESSI DI PUBBLICO INTERESSE E/O DI PUBBLICA UTILITÀ

- 1) Sono autorizzati a transitare, circolare e sostare nei luoghi consentiti nella Z.T.L. previa richiesta alla quale sarà allegata la fotocopia del documento di circolazione:
 - a) ogni azienda di onoranze funebri potrà essere autorizzata all'accesso nella ZTL, con massimo 2 veicoli, oltre l'auto funebre. In occasione del rito funebre, per i veicoli adibiti al trasporto dei congiunti del defunto sarà concessa l'autorizzazione al transito e alla sosta nella Z.T.L., previa richiesta da inoltrare da parte dell'agenzia con l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti;
 - b) I veicoli utilizzati da chi contrae matrimonio potranno essere autorizzati al transito e alla sosta nella Z.T.L. /A.P. in un massimo di quattro, di cui uno al servizio della sposa, uno del fotografo, uno del fioraio e il quarto per il servizio di navetta. La richiesta di autorizzazione alla circolazione e alla sosta dovrà essere inoltrata almeno cinque giorni prima dell'evento e dovranno essere indicate le targhe dei veicoli suddetti. Alla stessa richiesta deve essere allegato il certificato rilasciato dal sacerdote della Chiesa attestante la celebrazione del matrimonio.
- 2) Sono, altresì autorizzati a transitare e sostare nella Z.T.L.:
 - a) Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
 - b) Veicoli utilizzati da artigiani/prestatori di servizi con laboratorio esterno alla Z.T.L. /A.P. che siano chiamati per interventi urgenti e/o non programmabili e/o indifferibili;
 - c) Veicoli di proprietà di associazioni di soccorso per accompagnamento delle persone con abitazione nella Z.T.L., assistite per terapie salvavita e cure riabilitative, potranno transitare e sostare per 30 minuti;

d) Veicoli adibiti al trasporto di farmaci urgenti presso le farmacie, o presso l'abitazione di soggetti residenti all'interno della Z.T.L. /A.P. compreso il trasporto delle bombole d'ossigeno, potranno transitare e sostare per 30 minuti;

e) Veicoli ad uso delle persone che si recano nella Z.T.L. /A.P. per prestare assistenza domiciliare agli ammalati e agli invalidi (mediante presentazione di idonea certificazione medica) e agli ultraottantenni residenti nelle aree interessate. La richiesta deve essere presentata dall'assistito al quale sarà intestato il pass che avrà validità annuale e sarà vincolato ad un veicolo, ma che per particolari casi, debitamente motivati, potrà contenere fino ad un massimo di tre numeri di targa.

f) Ai veicoli a disposizione dei laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio è concesso un permesso giornaliero di transito e sosta. Le richieste di permesso devono essere presentate con domanda in carta semplice con allegata la fotocopia del documento di circolazione.

3) Per le casistiche indicate nei precedenti punti la comunicazione relativa al transito, completa dei necessari allegati potrà essere effettuata entro 120 ore (5 giorni) successive al transito.

ART. 21 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. possono ottenere l'autorizzazione per la circolazione e per la sosta max di trenta minuti dei veicoli in uso ai clienti per le operazioni di carico e scarico dei bagagli.

ART. 22 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - IMPRESE DI PULIZIE

Per i veicoli a disposizione delle imprese di pulizie che effettuino servizi all'interno della Z.T.L. potrà essere rilasciato un permesso di transito e sosta dei veicoli limitatamente all'orario di lavoro previa richiesta presentata dal titolare dell'impresa corredata da fotocopie dei documenti di circolazione dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione con indicato il luogo di lavoro.

ART. 23 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - PROPRIETARI DI IMMOBILI

I proprietari di immobili, non residenti, sono autorizzati, previa richiesta ad accedere, transitare e sostare qualora previsto negli spazi consentiti all'interno della Z.T.L.

ART. 24 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - TITOLARI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI OPERANTI NELLA Z.T.L.

Ai titolari delle attività artigianali con sede nella Z.T.L. è rilasciato un permesso annuale di accesso. La richiesta per ottenere il pass è presentata dal legale rappresentante dell'attività artigianale, allegando la copia del documento di circolazione del veicolo.

Art. 25 - ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - PER I PESCATORI PROFESSIONISTI E PER LE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO NATANTI

Per i pescatori professionisti è rilasciato per il Borgo dei Pescatori nella marina di Torre San Gennaro un permesso annuale di accesso, transito e sosta valido per lo svolgimento della propria attività con obbligo di lasciare in sosta il veicolo negli spazi assegnati.

Per i diportisti è rilasciato un pass per le operazioni di varo e alaggio dei natanti con la permanenza di massimo un'ora.

Per i pescatori diportisti con natante custodito all'interno della ZTL è ammesso l'accesso del solo veicolo mentre per i pescatori diportisti con natante collocato all'esterno della ZTL l'accesso è consentito solo ed esclusivamente con carrello al seguito per le operazioni di varo ed alaggio natanti. Per i pescatori professionisti la richiesta per ottenere il pass è presentata allegando copia della propria licenza e dei documenti di circolazione del veicolo.

Per i diportisti la richiesta per ottenere il pass è presentata allegando copia dei documenti di circolazione del veicolo.

ART. 26 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti eccettuate le autorizzazioni per le quali non è previsto il pass:

a) **AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE:** Per l'ottenimento del titolo di accesso giornaliero, l'interessato deve presentare un'istanza all'Ufficio del Comando di Polizia Locale allegando copia della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento dell'autorizzazione, in relazione a quanto previsto dalle norme del presente atto. Il titolo verrà rilasciato, in tempo utile, alle condizioni fissate per le singole tipologie.

b) **AUTORIZZAZIONI PERMANENTI:** Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza all'Ufficio del Comando di Polizia Locale allegando copia della carta di circolazione del veicolo. Il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2) Le istanze prodotte per le richieste dei permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 15 giorni dalla data di richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.

3) L'ufficio del Comando di Polizia Locale dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART. 27 - CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, qualora rilasciate in forma cartacea dovranno essere opportunamente numerate contenere:

- a) La data di rilascio e il periodo di validità;
- b) I dati identificativi del veicolo autorizzato;
- c) La tipologia dell'autorizzazione.

ART. 28 - AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

1) Le autorizzazioni devono essere utilizzate per gli scopi per i quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni riportate sul relativo titolo. L'utilizzo del Pass, qualora rilasciato, è soggetto alla seguente specifica regolamentazione:

a) Consente l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e A.P.U. nonché la sosta temporanea, ove consentita, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle presenti disposizioni;

b) Non consente l'accesso in coincidenza di chiusura totale dell'area disposta con ordinanza sindacale o dirigenziale, in occasione di cerimonie civili e religiose, manifestazioni e spettacoli e/o altre circostanze e situazioni contingenti;

c) Deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza, ed esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati;

d) È rilasciato dal Comando di Polizia Locale ai soggetti interessati che comprovino il possesso dei requisiti prescritti. I permessi sono firmati dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato.

e) Deve essere restituito all'Ufficio che lo ha rilasciato qualora non sussistano più i presupposti che hanno dato luogo all'emissione;

f) Deve esserne richiesta la sostituzione in caso di cambiamento della targa (restituendo il pass e presentando apposita richiesta con allegati i documenti della nuova auto), deterioramento che ne

causa l'illeggibilità (restituendo il contrassegno deteriorato) furto (previa presentazione di denuncia alle competenti Autorità), smarrimento (con autocertificazione);

g) È vietato l'uso di Pass fotocopiati;

h) in alternativa ai pass è ammesso l'inserimento della targa del veicolo autorizzato nella white list;

2) Chiunque usi in modo indebito i Pass incorrerà nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale. I contrassegni indebitamente usati verranno ritirati dagli agenti preposti al controllo.

3) Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione all'Ufficio del Comando di Polizia Locale.

ART. 29 - VALIDITA' DEL PASS

Salvo quanto diversamente indicato negli articoli che precedono e ad eccezione dei pass giornalieri (che hanno validità fino alla data indicata sugli stessi), tutti gli altri hanno due anni di validità, mentre i pass rilasciati ai residenti e domiciliati nelle aree interessate hanno tre anni di validità con scadenza al 31 dicembre.

La validità del pass decade comunque non appena siano venute meno le condizioni necessarie al rilascio.

Il pass rilasciato a seguito di sostituzione del veicolo avrà la stessa scadenza di quello sostituito.

ART. 30 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla revoca d'ufficio nel rispetto della normativa vigente.

Il titolare del pass ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultate mendaci.

ART. 31 - MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero di veicoli, il titolare dovrà comunicarlo all'Ufficio di Polizia Locale con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'Ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione. Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio del permesso temporaneo.

Le modifiche eventualmente apportate al presente disciplinare da parte dell'Amministrazione Comunale saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Torchiarolo.

ART. 32 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti al rilascio dei Pass e alla gestione dei procedimenti sanzionatori, dovranno provvedere alla realizzazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione per un controllo immediato da parte delle autorità di vigilanza e poter reprimere più speditamente gli abusi.

La gestione delle contestazioni e della notifica dei verbali sarà gestita esclusivamente dal Comando di Polizia Locale. I ricorsi, chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, dovranno essere presentati ai predetti uffici della Polizia Locale.

Previa istanza dell'utenza sarà possibile accedere agli atti riguardanti la contestazione dell'infrazione e alla relativa documentazione fotografica disponibili presso l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale.

ART. 33 - CONTROLLO E SANZIONI

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale. È facoltà degli agenti preposti al controllo ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al presente atto.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L./A.P.U., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

È vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del titolo autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

I permessi cartacei, qualora rilasciati, devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli autorizzati. La mancata esposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00).

L'esposizione del permesso su veicolo non autorizzato o l'esposizione della sua fotocopia comportano la revoca.

L'Ufficio di Polizia Locale potrà procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza degli stessi, l'Ufficio procederà, previo avviso all'interessato, alla revoca dell'autorizzazione.

Il Comando di Polizia Locale si riserva altresì di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultanti mendaci.

Nelle seguenti ulteriori ipotesi di irregolare utilizzo, ferme restando le sanzioni ai sensi del Codice Penale e del Codice della Strada, si applicheranno le specifiche comminatorie sotto indicate:

- Uso di fotocopie di pass: sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.
- Utilizzo di pass per attività diversa da quella per cui lo stesso è stato rilasciato:
 - 1) sospensione di validità del pass per 1 mese e sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 100,00 euro. In caso di recidiva nell'arco di un anno: revoca del pass.
 - 2) Alterazione del pass: sospensione di validità del pass per 2 mesi e sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.

ART. 34 - FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL PASS

In caso di furto del pass il suo titolare o assegnatario dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, copia della denuncia e corrispondere le relative spese.

In caso di smarrimento del pass il titolare o l'assegnatario dovrà presentare, per il rilascio del duplicato copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corrispondere le relative spese.

In caso di deterioramento il titolare o l'assegnatario dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, il pass di cui se ne chiede la riproduzione.

In ogni caso, anche se il titolare o l'assegnatario non hanno diritto ad ottenere il duplicato del pass, questi saranno tenuti a comunicarne comunque il furto o lo smarrimento all'ufficio che lo ha rilasciato affinché provveda all'immediata revoca dell'autorizzazione.

ART. 35 - DEROGHE

Possono essere autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L. previo rilascio di permesso temporaneo da parte del Comando di P.L. altre categorie non previste nel presente atto, che utilizzino:

Veicoli per necessità operative e/o logistiche e/o di manutenzioni e/o riparazioni di urgenza e/o interventi per lavori stradali non programmabili;

Veicoli impiegati per il trasporto o il ritiro da parte dei privati di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali, rappresentanti con campionari voluminosi, transito e sosta limitata alle operazioni di carico e scarico;

Possono essere autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L., previo nulla osta del Comandante della Polizia Locale altri accessi non previsti nel presente atto motivati da situazioni d'urgenza e/o stati di necessità debitamente provati.

ART. 36 - PRIVACY

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire le targhe dei veicoli collegate alle rispettive autorizzazioni in una lista (c.d. *white list*) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. In conformità a quanto disposto dal Reg. U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/18, i dati vengono conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.

Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi della normativa di cui al comma 1, viene nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati che vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della Gestione e del Trattamento, presso il Comando di Polizia Locale di Torchiarolo, secondo le modalità previste dal Reg. U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/18.

ART. 37 - INFORMATIVA AI CITTADINI

I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere, per gli scopi e con le finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela dei propri diritti.

Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaustivamente ogni implicazione viabile e non del presente provvedimento.

ART. 38 - NORME FINALI

I pass e le autorizzazioni emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente atto restano validi sino alla naturale scadenza a condizione che non siano in contrasto con la su richiamata normativa.

Il Comando di Polizia Locale procederà, a seguito di specifica ordinanza, al ritiro e alla revoca di tutti i pass emessi con precedenti provvedimenti, in contrasto con la presente regolamentazione.

Gli agenti di Polizia Locale e tutti gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento, dando la necessaria assistenza in applicazione a quanto previsto nel presente disciplinare.